

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femminile – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2013

**1. Ricorso A.S.D. LS ARANOVA CEPRANO      RESPINTO**

avverso decisioni merito gara LS Aranova Ceprano/Woman Napoli C5 del 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 318 del 7.1.2013)

**2. Ricorso sig. GIUFFRIDA SALVATORE      INAMMISSIBILE**

avverso la sanzione della squalifica fino al 13.03.2013 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1, C.G.S., in relazione agli artt. 35, comma 1, e 33, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 113 del 14.12.2012)

**3. Ricorso sig. TONARELLI LEUCCIO**

avverso la sanzione della inibizione di anni 3 inflitta seguito deferimento della Procura Federale – nota n. 1060/1210pf11-12/MS/vdb del 3.9.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 57/CDN del 10.1.2013)

**PARZIALMENTE ACCOLTO,** e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta ad anni 2 e mesi 6.

**4. Ricorso A.S.D. ORLANDIA 97**

avverso la sanzione della ammenda di €1.500,00 inflitta alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte ascritte ai propri tesserati (nota n. 1060/1210pf11-12/MS/vdb del 3.9.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 10.1.2013)

**PARZIALMENTE ACCOLTO,** e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta ad €800,00

**5. Ricorso calc. COLETTA CRISTINA**

avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 ed ammenda di € 500,00 inflitta seguito deferimento della Procura Federale per violazione degli artt. 1, comma 1, in relazione all'art. 15 commi 1 e 2 C.G.F., e 30 dello Statuto F.I.G.C. – nota n.1060/1210pf11-12/MS/vdb del 3.9.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.57/CDN del 10.1.2013)

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, proscioglie Cristina Coletta per insufficienza di prova sull'elemento soggettivo, dall'addebito di violazione dell'art. 1, C.G.S. in relazione all'art. 30, comma 4 Statuto F.I.G.C..

Conferma la responsabilità dell'appellante in relazione agli altri profili di violazione dell'art. 1 C.G.S.

Determina la sanzione nella squalifica di mesi 1.

**6. Ricorso CALCIO CATANIA SPA**

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calc. Bozzanga Daniele seguito gara Calcio Catania/Vicenza del 13.1.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n.67 del 16.1.2013)

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta a 4 giornate effettive di gara

**7. Ricorso ASCD JORDAN AUFUGUM**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara alla calciatrice Bennardo Carmen inflitta seguito gara Sporting Locri C5 Femminile/Jordan Aufugum del 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n.371 del 24.1.2013)

**RESPINTO**

**8. Ricorso ASCD JORDAN AUFUGUM**

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara alla calciatrice Mirafiore Giuseppina inflitta seguito gara Sporting Locri C5 Femminile/Jordan Aufugum del 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n.371 del 24.1.2013)

**RESPINTO**

**9. Ricorso ASCD JORDAN AUFUGUM**

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara alla calciatrice Parisi Barbara inflitta seguito gara Sporting Locri C5 Femminile/Jordan Aufugum del 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n.371 del 24.1.2013)

**RESPINTO**